

Si parte il 7 marzo ma il voto finale arriverà in aprile

Slitterà ad aprile il voto definitivo sul testamento biologico. La decisione è stata presa, nei giorni scorsi, dalla conferenza dei capigruppo della Camera, preceduta da una lunga riunione dei deputati della maggioranza dove sono emerse, hanno

detto il ministro del Welfare Maurizio Sacconi e quello dell'istruzione Mariastella Gelmini, «sfumature» di divergenza su alcuni punti del disegno di legge. La discussione generale sarà comunque avviata a partire dal 7 marzo.

LA LEGGE SUL 'FINE VITA'

Ecco i concetti di base per capire di che si tratta

DI SALVATORE LA ROSA

Solitamente, la discussione sulle questioni bioetiche si "sporca" di ambiguità terminologica. Vocaboli usati impropriamente non consentono una loro adeguata comprensione. Anzi: sortiscono l'effetto esattamente opposto. Più che chiarire le idee, le confondono. E, confondendole, confermano le argomentazioni degli assertori della cosiddetta "antilingua".

Non stiamo qui ad indagare nello specifico intorno alle ragioni di questa comunicazione

(dichiarazioni anticipate di trattamento). Questo perché il dibattito parlamentare sul fine vita non riguarderà tanto la prima di tali espressioni, quanto la seconda. Sarebbe opportuno smettere di parlare unicamente di testamento biologico e di dedicare maggiori attenzioni alle Dat, termine che indica uno strumento idoneo a continuare l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, nel caso in cui quest'ultimo scivoli in una condizione di incapacità. Tale affermazione va giustificata sulla base di una notevole diversità tra testamento biologico e Dat: "l'essenza del primo è la vincolatività della volontà del paziente, mentre l'essenza delle seconde è la non vincolatività, per cui l'orientamento manifestato dal paziente deve essere preso in considerazione senza che sia vincolante per il medico".

Ciò porta a dedurre che presupposto del testamento biologico è la disponibilità della vita umana; presupposto delle Dat, invece, è la sua indisponibilità. Tale precisazione ci porta dritti ad altri due termini nodali: "autodeterminazione" e "autonomia". Si tratta di due termini simili - sostiene Laura Palazzani - in quanto fanno riferimento alla libertà, quale capacità di un soggetto di scegliere tra atti alternativi in una stessa situazione. Autodeterminazione è usato nel contesto di una visione libertaria, radicata in una concezione antropologica individualistica, che pone al centro il soggetto autosufficiente. Mentre il senso autentico dell'autonomia non consiste nell'arbitrio della decisione, ma è scelta razionale, consapevole, competente nel riconoscimento del bene oggettivo-soggettivo della vita e della salute. Fatti questi chiarimenti, se ne rende necessario uno ulteriore: la diversità tra cura e terapia. In merito, è illuminante un contributo di Lucio Romano, Co-Presidente dell'Associazione Scienza e Vita, che riscontra una loro continua sovrapposizione

viziata: il discorso richiede l'apertura di parentesi esplicative molto più ampie. Ciò che, però, è meritevole di attenzione va individuato nel pullulare di questa antilingua che si verifica, in maniera abbondante, proprio in questi giorni, precedenti il dibattito parlamentare inerente la legge sul fine vita.

Purtroppo, anche su questa delicata tematica si addensano sempre più le nubi dell'equivocità e del disorientamento. Onde evitare, allora, di scambiare le ombre per luci oppure di restare impigliati nelle maglie dell'incomprensione, è opportuno chiarire alcuni concetti essenziali: parole chiave che permettono di aprire la porta al corretto significato e di non restare chiusi in interpretazioni alterate ed evidentemente tendenziose.

A tal proposito, conviene, innanzitutto, far emergere la differenza che intercorre tra le espressioni "testamento biologico" e "Dat"

tale da portare a considerarli come sinonimi. Infatti, spesso si afferma: diritto di ognuno è quello di rifiutare e sospendere la cura. In realtà con questa espressione si vuole intendere la terapia. È noto che le terapie hanno per finalità il "contrasto o il contenimento di una patologia, esordiente oppure decorrente, ed il cui scopo è la risoluzione, il miglioramento o la stabilizzazione del quadro clinico". La cura, invece, rappresenta il sostegno vitale, il sollievo dalla sofferenza. La cura comprende la terapia ma non si esaurisce nella terapia, soprattutto quando quest'ultima non ha più alcuna ragione di essere, perché sproporzionata o futile. Identificando terapia con cura, l'espressione "diritto di ognuno è quello di rifiutare e sospendere le cure", significherebbe anche rifiutare o sospendere qualsiasi sostegno vitale o interventi finalizzati al sollievo dalla sofferenza, introducendo così surrettiziamente abbandoni od omissioni di tipo eutanasico.

Per queste ragioni, viene naturale affermare - come ribadisce il presidente della Cei, Cardinal An-



Una sintesi dei punti salienti del testo "licenziato" in commissione Affari sociali della Camera dei deputati

DI CARMINE ALBORETTI

Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Il ddl in tema di "Dichiarazioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" approda in Aula il 7 marzo, ed è composto da nove articoli. È stato "licenziato" al termine di un percorso lungo e tortuoso iniziato il 9 febbraio 2009 con la morte, a seguito di interruzione di idratazione e nutrizione assistita, di Eluana Englaro, la giovane che, dopo un incidente stradale avvenuto il 18 gennaio 1992 si è ritrovata in stato vegetativo permanente. Ma vediamo,

nel dettaglio, quali sono i punti salienti. Per quanto riguarda l'alimentazione e l'idratazione, a differenza di quanto prevedeva il testo elaborato dal senatore Calabrò, la Commissione Affari sociali della Camera ha precisato che non sono considerate terapie, ma potranno essere sospese se dovessero risultare non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari o addirittura dovessero danneggiarlo. È stata anche ampliata la "platea" dei destinatari della legge, nel senso che non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche a chi si trova in uno stato di «incapacità permanente di comprendere le informa-

zioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze». Altro nodo importante riguarda il valore da attribuire alle famigerate Dat, ossia alle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Saranno valide esclusivamente le Dat espresse nelle forme previste dalla legge, vale a dire in forma scritta o dattiloscritta con la firma autografa del "paziente". Si tratta di una previsione non di poco conto, dal momento che, così facendo, vengono esclusi video o ricostruzioni postume che potrebbero creare confu-



IX Domenica delle ferie del Tempo Ordinario Anno A

DAL VANGELO
SECONDO MATTEO
(7, 21-27)

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome?

Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».

gelo Bagnasco – che «l'alimentazione e l'idratazione non sono delle terapie, ma funzioni vitali per tutti, sani e malati». È un principio, questo, del tutto basilare, da tenere in assoluta considerazione in merito alla legge che sta per essere discussa alla Camera. Una legge che – continua il presule – «non è una legge 'cattolica'. Semplicemente rappresenta un modo concreto per governare la realtà e non lasciarla in balia di sentenze che possono a propria discrezione emettere un verdetto di vita o di morte.

I malati terminali rischierebbero di essere preda di decisioni altrui». Chiariti questi termini, dunque, si creano validi presupposti per una comprensione nettamente migliore del dibattito circa la legge sul fine vita e sulla sua opportunità. Al riparo da pilotati fraintendimenti e da distorsioni di significato volti a promuovere la cultura eutanasi, più che ad esaltare l'autentica cultura della vita umana e della sua dignità.

sioni assolutamente da evitare in caso così delicati e difficili. Le dat non saranno vincolanti e alla fine a decidere sarà il medico, perché se dalla sottoscrizione della Dat al momento della malattia vi fossero progressi scientifici, il dottore non potrebbe utilizzarli. Il ruolo del medico è fondamentale: non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o, comunque, in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Il ddl dispone che non vi sarà nessun ufficio dedicato per la raccolta delle Dat e in ogni caso dall'entrata in vigore del testo non dovranno derivare oneri a carico della finanza pub-

blica. Per quanto riguarda il problema dell'assistenza ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita l'assistenza ospedaliera, residenziale o domiciliare, prevista nei Livelli essenziali di assistenza. Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario, i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell'ordine previsto dal Codice Civile.

Le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento restano non vincolanti per il medico curante. In caso di controversie tra medico e fiduciario il parere espresso dal collegio di medici non sarà vincolante né non vincolante per il medico curante. Il collegio, insomma, dovrà dare solo un parere.

L'uomo saggio mette in pratica la parola di Dio

DI SALVATORE CASCIELLO

Con la parola di questa domenica si chiude il discorso della montagna, il primo grande discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo. In questo passo, Gesù mette a nudo il "verbalismo religioso", incompatibile con l'autenticità e la concretezza che devono contraddistinguere il vero cristiano. «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». E per rendere efficace il suo concetto, Gesù usa una allegoria meravigliosa, che paragona gli uomini a dei costruttori: «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia».

Il Vangelo dunque, diventa, lo strumento essenziale per costruire la nostra vita sulla pietra. Il Signore allora ci ha fatto dono della pietra ove poter costruire la nostra vita. La pietra che ci ha donato è il suo Vangelo, che se ascoltato, ma soprattutto se messo in pratica, rimane saldo e non crolla. La casa costruita sulla roccia e quella costruita sulla sabbia, altro non sono che due modalità di impostare la nostra vita, la prima quella della sicurezza che può venire solo da Dio e la seconda quella della fragilità che invece viene dall'uomo. La sapienza o la stupidità dell'uomo dipendono esclusivamente dal livello di adesione alla volontà di Dio e ai suoi insegnamenti. L'uomo giudizioso costruisce su basi solide e non si lascia corrompere dagli interessi momentanei, che appagano la propria vita solo per pochi fugaci momenti. L'uomo stolto invece affida la sua vita proprio ad un sistema di vita atto a godere solo delle cose materiali, senza curarsi di Dio e dei suoi insegnamenti. «Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!».

Sarebbe veramente avvilente sentirsi dire queste parole, soprattutto se si pensa che sarebbero riferite a tutta l'eternità. Come sempre, Gesù ci lascia il libero arbitrio. A noi spetta la scelta fondamentale, l'opzione entro la quale muoverci per vivere con punti di riferimento stabili e sicuri, oppure lasciando spazio alla mancanza di equilibrio di ogni genere e pagandone ovviamente le conseguenze.